



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA**

Ordinanza nr. 25/2020

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' LUDICO - DIPORTISTICHE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- Vista la propria ordinanza nr. 28/2019 del 03/06/2019 relativa all'approvazione del "regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario marittimo di Sant'Antioco";
- Vista la legge 27 dicembre 1977 n° 1085 ("Regole per prevenire gli abbordi in mare");
- Ritenuto necessario procedere alla modifica della citata ordinanza al fine di armonizzare i provvedimenti che disciplinano le attività ludico-diportistiche e quelle della balneazione;
- Visti gli artt. 8 e 9 primo comma del L. 8 luglio 2003 n° 172;
- Vista la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/08 n°146 - *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/05, n°171 e ss. mm. ed ii., recante il Codice della nautica da diporto"*;
- Viste le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- Vista la propria ordinanza di Sicurezza balneare n° 24/2020 del 08.06.2020;
- Vista: la Determinazione n°663 del 03-04-2020 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali , Finanza e Urbanistica, recante "Ordinanza Balneare – Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo";
- Viste l'ordinanza n. 55/2018 del 04/05/2018 del Compartimento Marittimo di Cagliari relativa alla disciplina della navigazione in prossimità della costa e delle zone di mare interdette alla navigazione;
- Visti gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



O R D I N A

Campo di Applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Sant'Antioco, ricompreso tra Punta Trettu inclusa e Capo Teulada escluso compreso l'Isola di Sant'Antioco e gli isolotti vicini.

In particolare, la presente ordinanza disciplina le seguenti attività: locazione e noleggio delle unità da diporto; navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf); traino di piccoli galleggianti comunemente denominati "Banana Boat" e mezzi simili; sci nautico; paracadutismo ascensionale; acquascooter - moto d'acqua e mezzi simili; navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf); utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati "Sea Scooter"; attività subacquee in genere, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti; "Ray-Board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard"; "jetlev flyer", flyboard, "stand up paddle".

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al codice della nautica da diporto D. Lgs 18/07/2005 n. 171 ed al relativo regolamento di attuazione D.M. 29/07/08, n°146, in premessa citato.

Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/08, n°146, in premessa citato.

Numero di persone trasportabili e limiti di velocità

Art. 2. Per i **natanti e le imbarcazioni con marchio CE**, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

Per le **imbarcazioni senza il marchio CE**, il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.

Per i **natanti senza la marcatura CE**, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:

- 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
- 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
- 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
- 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
- 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.

Per i **natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee**, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Sui natanti denominati **jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi** possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

Art. 3 Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere **una velocità non superiore ai 10 nodi** con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.

Norme di sicurezza

Art. 4. Il conduttore di una unità navale da diporto e chi intenda praticare le attività ludico-sportive richiamate nell'art. 1 della presente ordinanza, **prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva**, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

- a) le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
- c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- d) i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa;
- e) siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- a) per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- b) l'assenza di acqua in sentina;
- c) le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco al numero telefonico 0781/83071 (sala operativa); o via radio VHF canale 16 ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Navigazione da diporto in genere

Art. 5. Alle unità da diporto, è vietato:

- a) sostare ad una distanza **inferiore a metri 500** dall'imboccatura del porto commerciale di Sant'Antioco, dall'imboccatura del porto di Calasetta, ed ad una distanza **inferiore a metri 100** dalle imboccature di tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario (compreso anche l'ingresso del Canale di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi);
- b) avvicinarsi e sostare a meno di **200 metri dalle navi mercantili** e a meno di **300 metri dalle navi militari** alla fonda;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- c) entrare, uscire e circolare nel porto di Sant'Antioco e di Calasetta ad una velocità superiore a 3 nodi nonché nei restanti porti ed approdi turistici del Circondario la predetta velocità non dovrà superare i 3 nodi;
- d) circolare a propulsione velica all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- e) avvicinarsi a **meno di 50 metri** da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti da pesca regolarmente segnalati;
- f) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi dell'ordinanza di sicurezza della balneazione;
- g) ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività diversa dal semplice attraversamento all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nel Golfo di Palmas;
- h) navigare, ancorare, sostare a meno di 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura;
- i) avvicinarsi a meno 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari, alle quali devono sempre dare la precedenza. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977 n° 1085.

Art.6. L'alaggio e/o il varo delle unità da diporto effettuato mediante mezzi di sollevamento (gru e simili) presso aree non in concessione, all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, deve avvenire previa comunicazione all'Autorità Marittima, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.

E' vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

E' vietato l'ormeggio delle unità da diporto all'interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze, e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse. È vietato l'utilizzo per l'ormeggio di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Disciplina della locazione e del noleggio delle unità da diporto

Art. 7. L'unità da diporto (così come definite dall'art. 3 del D.Lgs. 171/2005 di cui alle premesse) è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità da diporto, nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



L'impiego delle unità da diporto nell'attività denominata “**boat and breakfast**” è assimilato all'uso commerciale di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alla locazione. Pertanto, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono effettuare tale attività dovranno attenersi a quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 8. Chiunque intenda effettuare l'uso commerciale delle **imbarcazioni e delle navi da diporto** dovrà essere iscritto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. nr. 171/2005, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle medesime attività nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze previsti dalla norme vigenti.

Art. 9. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono utilizzare **natanti da diporto** ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, presso la piattaforma S.U.A.P.E. e secondo le modalità stabilite da ciascuna Amministrazione comunale, apposita autocertificazione. Copia della certificazione dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, e dovrà essere esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o delle altre Forze di Polizia. All'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco dovrà, inoltre, essere inviata la comunicazione di cui all'**Allegato 1**.

Art. 10. L'utilizzatore dei natanti da diporto impiegati per fini commerciali, è obbligato a:

- a) essere in possesso di **patente nautica**. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo della patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. del D.Lgs. nr. 171/2005;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
- d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dalle vigenti disposizioni.

Il locatore/noleggiatore di unità nonché il titolare della scuola nautica deve, inoltre:

- a) consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Gli esercenti l'attività dovranno inoltre munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
- b) svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), nonché agli acquascooters o moto d'acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



esclusivamente in ore diurne. Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteorologiche.

- c) istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informare gli utilizzatori sull'osservanza della normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell'unità da diporto ed inoltre, fatta eccezione per le sole unità da diporto comunemente denominate mezzi da spiaggia (come, ad esempio, pattini, pedalò, canoe) dovrà consegnare un *vademecum* su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sulla prevenzione degli abbordi in mare, compreso il contenuto della presente ordinanza.
- d) prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
- e) porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
- f) annotare su apposito **registro** il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità (**Allegato 2**); g) contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo dell'unità e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi – unità n° 01 – max 4 persone, ecc.);
Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza.

Art. 11. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall'organismo tecnico notificato ovvero affidato.

Art. 12. Per la condotta delle unità locate si applicano le disposizioni previste dal titolo II del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 "Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto".

Le unità da diporto prive di motore non possono essere noleggiate/locate a persone di **età inferiore ad anni quattordici**. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Le unità da diporto a motore non possono essere locate/noleggiate a persone di **età inferiore ad anni sedici**. Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista. Il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nell'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 13. Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. I contratti di locazione e di noleggio, ad eccezione di quelli



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



relativi ai mezzi da spiaggia devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

Art. 14. L'effettuazione dell'attività di "Noleggio occasionale" di imbarcazioni e navi da diporto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 - bis del D. Lgs. n. 171/2005, previa comunicazione alle Autorità competenti.

Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, piccoli gommoni trainati da unità a motore (Banana Boat, ecc.) , wind surf.

Art. 15. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 Gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale, ed a rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati (BANANA BOAT)

Queste attività possono essere effettuate:

- a) oltre il **limite di 500 metri** dalle spiagge e oltre i **200 metri** dalle scogliere/coste a picco;
- b) oltre 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- c) oltre 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei.

Sono **vietate**:

- a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- c) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- d) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;

l'esercizio di tale attività, è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono avere più di 12 anni di età e devono indossare idonee cinture di salvataggio in conformità alla vigente normativa;
- b) i conduttori di tavole a vela devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L.vo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- b) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
- c) le unità trainanti devono essere dotate di un salvagente anulare con cima galleggiante pronto all'uso, di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dall'Ente notificato (D. L.vo 171/2005) o affidato (D. L.vo 314/1998); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti;
- d) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279;
- e) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
- f) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- g) per la partenza e l'arrivo sulla spiaggia, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti, con le modalità contenute nel successivo articolo 12.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere compresi i c.d. banana boat non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua.

I requisiti e le condizioni delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in All. 3 che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Disciplina per acquascooter e natanti similari

Art. 16 Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

a) durante la stagione balneare:

- 1) **il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo** è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
- 2) l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;
- 3) per la conduzione degli acquascooter e mezzi similari è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ss.mm.ii.;
- 4) la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di **metri 400** e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge)

Il limite esterno è costituito dalla distanza di un miglio dalla costa. Nel caso che il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di 1000 (mille) metri da detta unità;

b) al di fuori della stagione balneare:

- 1) nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;

2) qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;

3) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300. Per tutto l'anno, alle suddette unità, è fatto comunque **divieto assoluto** di navigare:

a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza **inferiore a metri 300** da navi mercantili o militari alla fonda;

b) **a meno di 200 metri** dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;

c) ad una distanza **inferiore a 500 metri** dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

d) all'interno dei **porti** e lungo le rotte di accesso ai medesimi;

e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;

f) in orario notturno e, comunque, con condizioni meteo marine favorevoli corrispondenti a:

- Vento fino a forza 3 della scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
- Mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50);

g) all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze.

Art. 17 - Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) in tema di limiti di navigazione, di requisiti di progettazione e di sicurezza, e di requisiti



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



per la conduzione di moto d'acqua e mezzi simili (obbligo di patente nautica e maggiore età), la navigazione nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco di tali unità è così disciplinata:

- a. i conduttori, nonché, ogni persona a bordo deve indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, ai sensi dell'Art. 54 del Regolamento di Attuazione dell'Art. 65 del D.lgs 18 Luglio 2005 n°171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del decreto soprarichiamato;
- b. gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
- c. i locatori di acquascooter devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
- d. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale;
- e. I minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter;
- f. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di guida ne devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono comunque contenute nelle schede in ***Allegato 3***, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf)

Art. 18 . L'uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf è consentito ai maggiori di anni 14 esclusivamente in ore diurne.

I minori di anni 18 potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne che ne sarà direttamente responsabile.

Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi;

1. Per l'utilizzo dei kitesurf è obbligatorio:

- a. indossare permanentemente un caschetto di protezione certificato;
- b. indossare permanentemente un dispositivo di ausilio al galleggiamento omologato per il diporto nautico (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante o muta galleggiante).
- c. dotare il *kitesurf* di un dispositivo di sicurezza (depower) che, in caso di emergenza, consenta l'immediato depotenziamento dell'ala, nonché di un *quick release* completo di *leash* per la sua apertura ed il conseguente sventamento, anche esso sganciabile;
- d. disporre di un attrezzo idoneo a recidere le linee in caso di emergenza;

Art. 19 . E' vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza aver scollegato l'intera barra ed aver riavvolto completamente i cavi sul boma.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Art. 20 . è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;

Art. 21. Con i kitesurf è comunque vietato:

- a. navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b. navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
- c. navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti ricadenti nel Circondario

Marittimo di Sant'Antioco;

- d. navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
- e. navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
- f. navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- g. navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.
- h. Navigare oltre un miglio dalla costa;
- i. Navigare nelle ore notturne e con condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli.



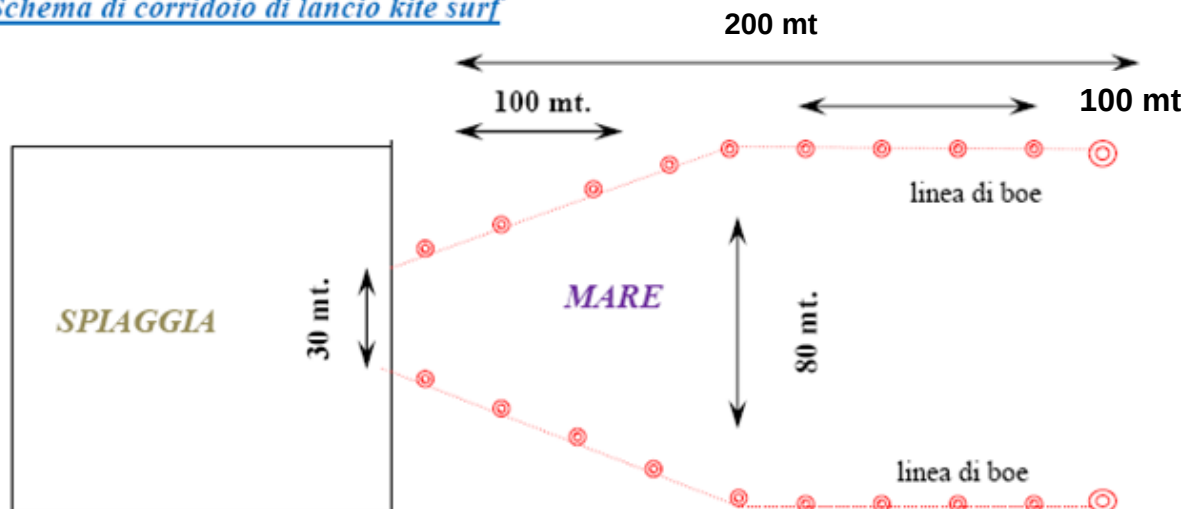
**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Corridoi di atterraggio per kitesurf

Art. 22. Lungo le aree riservate alla balneazione, la partenza e l'atterraggio dei kitesurf, così come l'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, devono obbligatoriamente avvenire all'interno di specifici corridoi di lancio e atterraggio il cui posizionamento deve essere autorizzato, in uniformità al sottodescritto schema di corridoio di lancio riportante le seguenti caratteristiche, schematizzate nella seguente figura:

Schema di corridoio di lancio kite surf



a. larghezza minima sul fronte costiero di metri 30 (trenta), crescente fino ad un'ampiezza di metri 80 (ottanta) ad una distanza dalla costa di metri 100 (cento), ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 100 metri);

devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;

i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

b. sulla battigia, in prossimità dell'ingresso del corridoio, dovrà essere presente un cartello plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la dicitura **“ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA’”**.

Nell'esercizio della disciplina del *kitesurf* dovranno, altresì, essere osservate le seguenti norme di comportamento:

a. La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio, previsto del presente articolo, devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia; nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro;

b. l'impiego del corridoio deve essere limitato alle sole operazioni di partenza e di atterraggio;

c. è severamente vietato effettuare prove di manovra ed attività didattiche che includano

l'utilizzo della vela in qualsiasi tratto di costa, particolarmente se frequentato da bagnanti;

L'installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale, per gli specchi acquei ricompresi all'interno della relativa giurisdizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art. 7. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

L'utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

E' consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo in spiagge e tratti di mare liberi da bagnanti;

Art. 23. Per prevenire gli abbordi in mare:

- a. Quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
- b. Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
- c. Quando un'unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mura.

Scuole di kitesurf/Windsurf

Art. 24. Scuole di *kitesurf/windsurf*:

Sono considerate scuole di kitesurf/windsurf qualsiasi organizzazione che esercita, all'interno di un'area demaniale marittima in concessione o comunque in un area privata limitrofa al demanio marittimo, una delle seguenti attività:

- insegnamento pratica kitesurf/windsurf;
- attività di noleggio attrezzatura kitesurf/windsurf,
- offerta servizi di assistenza (armo/disarmo – decollo/atterraggio) ai praticanti del kitesurf/windsurf;

Le scuole kitesurf/windsurf dovranno essere munite di ogni provvedimento autorizzativo (in primis dichiarazione ex Art. 68 Codice della Navigazione) di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, in particolare atti e/o provvedimenti necessari per l'esercizio di tali attività pertanto dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. l'area a terra individuata fronte corridoio, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, non deve essere destinata a differenti utilizzazioni se non a quelle propedeutiche all'attività sportiva in parola. Tutte le aree a terra, sia quella destinata al deposito delle attrezzature sia quella fronte corridoio dovranno essere appositamente delimitate e segnalate con appositi cartelli indicanti: a) le attività consentite; b) il divieto di transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all'attività sportiva.
- b. essere munite di assicurazione per la responsabilità civile a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento; Questi ultimi, per svolgere la propria attività all'interno della scuola dovranno essere in possesso di un brevetto da istruttore in corso di validità rilasciato da una delle seguenti organizzazioni sportive:
 - Federazione Italiana Vela;
 - International Kiteboarding Organization;

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- VDWS International.

- c. Nelle more dell'emanazione del decreto da adottare ai sensi dell'art. art. 49 – sexies, comma 10, del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2015, che detterà l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione, è consentito svolgere la propria attività presso le scuole di *kitesurf/windsurf* a tutti coloro che sono in possesso di un brevetto da istruttore in corso di validità.
- d. verificare che gli allievi siano in possesso del Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico di cui al Decreto del Ministero della Salute del 08.08.2014
- e. Le scuole di *kitesurf/windsurf* devono dotarsi anche in forma collettiva, e ad una distanza massima di 100 mt. dall'area ove ha sede la scuola stessa, di:

- **locale di primo soccorso**, contenente le dotazioni di cui all'Ordinanza di sicurezza Balneare vigente di questo Ufficio Circondariale.

- dotarsi di **defibrillatore o altri dispositivi salvavita** così come previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017. Tali attrezzature dovranno essere utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato;

Le dotazioni di primo soccorso devono essere utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, di ogni natura e rango.

- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con personale certificato (brevetto da bagnino) e un mezzo nautico idoneo al servizio di salvataggio, anche in condizioni di mare avverso.

Lo scafo dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "**SALVATAGGIO**", in bianco su entrambe le fiancate, con caratteri tali da essere chiaramente riconoscibili. Il mezzo di salvataggio dovrà essere dotato di almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di una gaffa d'accosto o mezzo marinaio. Tale mezzo, non potrà, in alcun caso, essere utilizzato per scopi diversi da quello del salvataggio.

Tali unità potranno essere a idrogetto o a motore ad elica, in tal caso tali unità a motore, dovranno essere adottate tutte le dovute protezioni a tutela dei bagnanti, con particolare riferimento, per le unità a propulsione tradizionale, alla protezione dell'elica o delle eliche (che dovranno essere intubate) e, per quanto possibile e praticabile in relazione alla situazione di emergenza in atto, le unità a motore dovranno transitare attraverso i corridoi di lancio e atterraggio. In ogni caso tali unità potranno attraversare la fascia riservata alla balneazione esclusivamente per motivi di soccorso, ed il conduttore dovrà adottare ogni precauzione al fine di non costituire pericolo per i bagnanti.

Tali unità dovranno stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronte a dare assistenza e dovranno essere munite di:

- di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
- di una cassetta di pronto soccorso;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi
- f. Le scuole di *kitesurf/windsurf*, per assicurare in forma collettiva le dotazioni sopra indicate, devono elaborare un “Piano collettivo” che dovrà essere presentato a questa Autorità Marittima e contenere anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dei locali adibiti al servizio di primo soccorso e dei natanti adibiti al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’elenco delle scuole che aderiscono al piano collettivo.

Detto piano collettivo, se approvato dall’Autorità Marittima, è restituito all’istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuna scuola dovrà disporre del proprio locale di primo soccorso e del proprio natante di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza. I titolari/gestori di scuole che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio locale di primo soccorso e di un proprio natante di salvataggio, afferente le proprie attività.

- g. predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
- h. tenere un registro in cui elencare le generalità degli allievi e l’orario di inizio e termine lezione;
- i. curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree dedicate alla preparazione, all’insegnamento e alla pratica delle attività, nonché delle zone limitrofe fino al battente del mare;
- j. esporre in luogo ben visibile al pubblico copia dell’Ordinanza balneare in vigore e della presente Ordinanza;
- k. Nel corso delle lezioni l’istruttore ha l’obbligo di indossare una casacca di colore rosso che riporti sul dorso la scritta “INSTRUCTOR”. Gli allievi dovranno indossare una casacca di un colore definito dalla scuola di appartenenza. Entrambe le casacche, chiaramente visibili, dovranno caratterizzarsi per i toni molto accesi.
- l. Le scuole di *kitesurf/windsurf* hanno l’obbligo di presentare a quest’Ufficio Circondariale Marittimo apposita dichiarazione, in duplice copia, secondo il modello in Allegato 6. In essa dovranno comunicare:
 - elenco nominativo del personale dipendente, specificando mansione ed eventuale brevetto posseduto;
 - elenco dei mezzi nautici di soccorso, contrassegnati da un numero ed il nome della scuola;
 - caratteristiche della casacca indossata dagli allievi;

Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, deve essere custodita dal rappresentante della scuola ed esibita al personale delegato alle verifiche che ne faccia richiesta.

È fatto obbligo di comunicare altresì a questa Autorità Marittima le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dei nominativi del personale dipendente.

La comunicazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Prescrizioni per l'utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati "sea scooter"

Art. 25. (utilizzo di propulsori acquatici – acquascooter subacquei)

1. L'utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è consentito ai maggiori di anni 14 (quattordici), in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli. Durante la stagione balneare, l'impiego di tali propulsori dovrà avvenire al di fuori delle zone riservate alla balneazione.
2. L'impiego dei suddetti dispositivi dovrà essere segnalato da un galleggiante con bandierina di colore rosso e striscia diagonale bianca, collegato al dispositivo e/o al conduttore con una sagola di lunghezza massima pari a 50 (cinquanta) metri.
3. Oltre alle limitazioni sopra riportate, l'uso di propulsori acquatici o di acquascooter subacquei non è consentito nelle seguenti zone:
 - a. all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
 - b. all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;
 - c. a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
 - d. a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
 - e. a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
 - f. in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dall'articolo 25 sono contenute nelle schede in Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Art. 26 L'utilizzo del Seabob è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. età minima 14 anni, con registrazione del nominativo dell'utilizzatore in caso di noleggio;
- b. divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione che, in caso di partenza da terra, potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
- c. divieto di utilizzo in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne;
- d. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità d'immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- e. una presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
- f. posizionamento di un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo;
- g. limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da unità d'appoggio in caso di utilizzo a largo);
- h. divieto di utilizzo negli specchi acqueei dove vige il divieto di balneazione.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata "ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing" o "surferboard"

Art. 27. Le condizioni per l'esercizio delle attività di "ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing" o "surferboard" sono riportate nelle schede in allegato.

(disciplina dello sci nautico ed attività affini o similari)

Art. 28. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, la cui applicazione è da considerarsi estesa, per quanto possibile a tutti i dispositivi rimorchiati (quali apparecchi pneumatici galleggianti comunemente denominati "ciambelle", "bananone" e apparecchi similari) ed al paracadutismo ascensionale in mare, rispettivamente trattato agli Articoli 15 e 29.

1. In aggiunta, alle suddette disposizioni, nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco, l'esercizio delle suddette attività è consentito alle seguenti condizioni:
 - a. il conduttore del mezzo nautico rimorchiante deve essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla potenza e dalla cilindrata del motore;
 - b. lo sciatore deve indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato per il diporto nautico; al medesimo obbligo soggiacciono tutte le persone a bordo di apparecchi pneumatici galleggianti rimorchiati.

(disciplina del paracadutismo ascensionale in mare)

Art. 29. Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale in mare, oltre alle disposizioni applicabili relative alla disciplina dello sci nautico di cui al D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, trovano applicazione anche le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. l'attività è consentita esclusivamente in ore diurne, con mare calmo e con condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate (intensità del vento non superiore al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi);
- b. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità rimorchiante ed eventuali altre unità presenti deve essere superiore al complesso cavo – paracadutista – paracadute rimorchiato e, in ogni caso, mai inferiore a metri 50 (cinquanta);
- c. ogni unità rimorchiante non può trainare più di un paracadutista per volta;
- d. il paracadutista deve indossare un idoneo casco di protezione ed una cintura di salvataggio di tipo approvato per il diporto nautico.

Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata "jetlev flyer", "flyboard", "stand up puddle" e dispositivi a questi assimilabili

Art. 30. Le condizioni per l'esercizio delle attività di "jetlev flyer", "flyboard", "stand up puddle" e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Art. 31. L'utilizzo dei dispositivi *Jetlev Flyer – Flyboard* è consentito solo all'interno di aree opportunamente individuate, ben segnalate e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. Tali aree dovranno essere preventivamente destinate a tale attività, espressamente individuate ed interdette alla balneazione ed alle altre attività incompatibili, dall'Autorità regionale competente alla disciplina degli usi del demanio marittimo.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Art. 32. L'utilizzo del "JetLev Flyer" e del "Flyboard" e dispositivi assimilabili è regolamentato dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. possesso della patente nautica. E' fatto salvo, per il "Flyboard", nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l'utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
- b. l'età minima di utilizzo per i JetLev Flyer e Flyboard è di 18 anni;
- c. l'età minima di utilizzo per i SUP è di 14 anni o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
- d. l'esercizio di tali attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- e. l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all'interno della fascia riservata alla balneazione;
- f. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
- g. la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;
- h. limitatamente allo Stand Up Paddle la partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
- i. la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- j. le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall'Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni;
- k. i limiti territoriali per l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell'articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall'unità madre);
- l. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- m. è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
- n. gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Disposizioni particolari per le attività sportivo -nautiche

Art. 33. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

- a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
- c) comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- d) predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

- a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;
 - c) un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
 - d) le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
- Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto

Disposizioni per l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico/ricreativo, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 34. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico/ricreativo da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi. Nella definizione generale di **"attività subacquee a scopo turistico - ricreativo"** sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all'esplorazione dei fondali marini.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Zone di mare vietate alle immersioni subacquee

Art. 35. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza **inferiore a metri 200** dalle relative dighe foranee;
- b) ad una distanza **inferiore a metri 200** dalle navi mercantili ed a **metri 300** dalle navi militari ancorate alla fonda;
- c) ad una distanza **inferiore a metri 200** da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- d) ad una distanza **inferiore a metri 500** da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- e) ad una distanza **inferiore a metri 200** da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni; nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

Attività subacquee individuali e pesca subacquea sportiva

Art. 36. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea;
- c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile – o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- d) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- e) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16;
- f) è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti;
- g) se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Art. 37. L'esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:

- a) **durante la stagione balneare**, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall'alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime ed all'interno di detta fascia orario (dall'alba al tramonto);

Art. 38. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:

- a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso;
- b) nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12) ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Art. 39. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione.

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
- h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 40. Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant'Antioco l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 41. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima dell'immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco al numero telefonico 0781/83071 (sala operativa) o mail santantioco@guardiacostiera.gov.it un' informativa riportante: data, ora e luogo dell'immersione, ed eventuale luogo alternativo; numero dei partecipanti; nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare); modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

L'accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione

alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto. Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei. Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Art. 42. Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. distanza. La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

Art. 43. I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
- b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
- c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
- d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;
 - e) almeno una bombola d'aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate. Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l'attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell'esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando/condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all'uso delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

- a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
- b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "registro regionale degli operatori del turismo subacqueo" degli istruttori/guide subacquee;
- c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza

indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
- h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

(rifornimenti di carburante)

Art.44. Sono vietati i rifornimenti di carburante di qualsiasi natura in mare o in prossimità delle spiagge, salvo i casi di imprevedibile necessità e di comprovata emergenza.

1. Fatti salvi i casi eccezionali di cui sopra, tutte le unità, per ovvie ragioni di sicurezza e di tutela ambientale, potranno rifornirsi esclusivamente presso i punti di rifornimento autorizzati.
2. Le operazioni di rifornimento a bordo avvengono sotto la responsabilità del conduttore dell'unità il quale dovrà adottare ogni precauzione ed accorgimento suggeriti dalla buona perizia nautica per svolgere le operazioni in piena sicurezza. In particolare, il rifornimento dovrà avvenire senza passeggeri a bordo, osservando il divieto assoluto di fumo e di accensione di fiamme libere e di fonti di calore durante le operazioni e la sosta dell'unità nonché assicurando le necessarie precauzioni al fine di prevenire l'accumulo di vapori esplosivi a bordo dell'unità.

Disposizioni finali

Art. 45. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Sant'Antioco deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Sant'Antioco (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0781/83071 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

- a) tipo di emergenza;
- b) posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile,



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



- eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- c) numero e età delle persone presenti a bordo;
- d) caratteristiche dell'unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

- a) provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- b) mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità marittima;
- c) utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 46. All'interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco è vietato effettuare:

- a) balneazione;
- b) immersioni ricreative;
- c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- d) gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

All'interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Sant'Antioco è inoltre vietato:

- a) versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
- b) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- utilizzare i servizi igienici se l'unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.

Disposizioni particolari

Art. 47. Nel tratto di mare ricompreso tra la linea di costa e le congiungenti i seguenti punti, denominato Poligono permanente di Capo Teulada (Allegato 4)

PUNTO A: Lat 38° 56' 52" Nord – Long 008° 37' 12" Est

PUNTO B: Lat 38° 56' 18" Nord – Long 008° 32' 24" Est

PUNTO C: Lat 38° 52' 54" Nord – Long 008° 35' 30" Est

PUNTO D: Lat 38° 51' 30" Nord – Long 008° 39' 00" Est

PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada

È interdetta la sosta, l'ancoraggio, l'approdo e la pesca (professionale, sportiva e subacquea), nonché qualsiasi attività marittima anche subacquea estranea alle operazioni di tiri a fuoco a causa della possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, la cui potenziale pericolosità è stata confermata dal 1° Reggimento Corazzato di Teulada.

E' solo consentita la navigazione finalizzata al transito (nel rispetto dei vincoli generali di cui alla presente ordinanza), nonché la balneazione fino al limite massimo della batimetrica dei 5 mt, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E' comunque sempre vietato l'approdo via mare ai litorali ed alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada.

Inoltre, a far data dal 01/10/2015 dal lun al ven e dalle 07.30 alle 16.30, nell'area del Poligono permanente individuata dai seguenti punti e denominata Area interdetta per PIA (Piano di Intervento Ambientale):

Punta Cala Piombo: Lat 38° 53' 34" Nord – Long 008° 36' 24" Est

PUNTO C: Lat 38° 52' 54" Nord – Long 008° 35' 30" Est

PUNTO D: Lat 38° 51' 30" Nord – Long 008° 39' 00" Est

PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada

Sarà interdetta anche la navigazione finalizzata al transito e la balneazione, per operazioni di Bonifica ordigni inesplosi.

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Durante i periodi di esercitazioni militari l'interdizione totale dei relativi specchi acquei è disciplinata mediante apposite ordinanze dell'Autorità Marittima.

L'interdizione delle aree a terra (costituenti demanio militare) insistenti all'interno del Poligono di Capo Teulada è regolamentata dalla competente Autorità Militare. Per la regolamentazione del tratto di mare ricadente ad est di Capo Teulada si fa rinvio all'apposita ordinanza emanata dalla Superiore Capitaneria di Porto di Cagliari.

Art. 48. Durante la stagione balneare, nel tratto di mare ricadente nella baia di Cala Sapone, nel Comune di Sant'Antioco, in virtù delle zone interdette alla navigazione di cui all'Ordinanza 55/2018 del 04.05.2018 del Capo del Compartimento marittimo di Cagliari, nonché delle particolari condizioni idrografiche, vige il divieto di transito, navigazione, sosta, ormeggio ed ancoraggio, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione.

Art. 49. Per la navigazione nel canale navigabile ricompreso all'interno della laguna di Sant'Antioco si rimanda ai contenuti dell'ordinanza 68/2013 di questo Ufficio.

(abrogazioni, disposizioni finali e transitorie)

Art. 50 . La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'ordinanza n. 28/2019 , recante "Disciplina delle attività Ludico Diportistiche " ed ogni disposizione precedente in contrasto;

1. Alle scuole di *kitesurf* sono concessi 15 gg per l'adeguamento delle strutture alle richieste avanzate, in materia di dotazioni di primo soccorso e cartellonistica.
2. Gli Ufficiali/Agenti di P.G. di tutte le forze di polizia presente nel territorio nazionale, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga la n. 28/2019 di pari oggetto.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti la nautica da diporto, del D. Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca e dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e ss.mm.ii. per le violazioni in ambito ambientale.
4. Per le norme di carattere generale, si rinvia a quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza alla Balneazione n°24/2020 del 08 Giugno 2020 di questo Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi e pubblicata nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale del Corpo delle Capitaneria di Porto (www.guardiacostiera.gov.it/santantioco).
6. Copia della presente ordinanza deve essere esposta in luogo ben visibile all'ingresso di ogni stabilimento e struttura balneare, a cura dei rispettivi concessionari o titolari o gestori, in modo da poter essere agevolmente ed integralmente letta da chiunque e, in particolar modo, dai frequentatori della struttura.

Sant'Antioco, 08/06/2020

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco S.M. D'ISTRIA



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Allegato1

Al _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via/piazza
_____ C.F. _____ legale rappresentante
della Società /Ditta individuale _____ con sede a
_____ Prov (_____) in via/piazza
_____ n° _____ iscritta al n° _____ del Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ tel. _____ Cell. _____ e-
mail PEC _____ esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto,
ovvero di scuola nautica:

COMUNICA

di svolgere l'attività di:

- ☐ locazione/noleggio;
- ☐ insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- ☐ altro _____

con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo
_____ lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore
applicabile _____ CV/KW, n°max persone trasportabili _____ (_____);
Assicurazione: _____;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo
_____ lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore
applicabile _____ CV/KW, n°max persone trasportabili _____ (_____);
Assicurazione _____;

DICHIARA

che i natanti suindicati, se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ Prov (_____) in
via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al
comando di unità da diporto: _____;
2. Cognome _____ e nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
_____ Prov (_____) in via/piazza
_____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità
da diporto: _____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____.

Inoltre dichiara che:

- le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l'utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l'originale, o copia autentica, del certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



rilasciato dal costruttore;

- in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di "Skipper" è in possesso della patente nautica;
- tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi - unità n° 01, ecc.);
- nel caso di insegnamento della navigazione da diporto, l'interessato deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 31 del D.M. 146/2008;
- l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate - ivi compresi i passeggeri - che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.-

ALLEGA

- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- Iscrizione art. 68 cod. nav.;
- Copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di _____ in data _____.

_____,
(luogo)

(data)

Il richiedente



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



“REGISTRO LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO”

PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME NOME CONDUTTORE/NOLEGGIANTE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO E PAT. NAUTICA ²	NUMERO DEI PASSEGGERI*	PRESENZA DI MONORI A BORDO (SI/NO) INDICAR E IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO E OPA ³

pag. ____ di pag. ____

¹ Nominativo dello stabilimento balneare/ditta autorizzata ai sensi dell'art. 68 C.N. allo svolgimento di attività di noleggio e/o locazione

² Se prevista

³ OPA: orario previsto di arrivo



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Allegato 3

Navigazione degli acquascooters e moto d'acqua.

conduzione:	- il conduttore delle moto d'acqua deve essere sempre munito di patente nautica; - durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica; - gli scooters acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
navigazione:	è vietata: - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine corrispondenti a : - vento superiore a forza 3 della scala Beaufort (superiore a 10 nodi di velocità) - mare superiore a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde superiore a 0,50 mt); - all'interno degli specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite Ordinanze.
regole in navigazione:	- durante la navigazione, il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida; - il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica; - i minori di 14 anni non possono essere trasportati sugli acquascooter.
partenza/atterraggio:	il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo; - l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione.
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

conduzione:	- età minima di anni 14 (quattordici) compiuti e di 8 anni se assistiti da istruttori federali. - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
navigazione:	È consentita: oltre il limite di 500 metri dalle spiagge e 200 metri dalle scogliere/coste a picco; Oltre 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; Oltre a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei. È vietata: all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
regole in navigazione:	- quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; ii) quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento; iii) se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
partenza/atterraggio:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	- è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi; - è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

conduzione:	- il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 21 compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) conseguita da almeno due anni, e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto e abilitata al salvamento; - il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa ed, in particolare, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un salvagente anulare pronto all'uso (munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri), nonché di un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	è consentita: - oltre il limite di 500 metri dalle spiagge e 200 metri dalle scogliere/coste a picco; - Oltre 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - Oltre a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei. È vietata: - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
regole in navigazione:	- le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 12 anni compiuti; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 20 (venti) metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino
partenza/atterraggio:	- l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.)

conduzione:	- maggiori di anni 14 compiuti; - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale omologato e un casco di protezione per sport acquatici; - dotare i kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. - collegare le cime (cd. <i>linee</i>) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
navigazione:	È consentito: - al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, e comunque entro 1 miglio dalla costa; - in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli . <u>Con i kitesurf è comunque vietato:</u> - navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime; - navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione; - navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco; - navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca; - navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori; - navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento;
regole in navigazione:	- quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura;
partenza/atterraggio:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti dalla presente ordinanza; - la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	- è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; - è vietato uscire in condizioni di vento da terra "off shore"

Paracadutismo ascensionale.

conduzione:	- il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento; - il conduttore dovrà avere almeno compiuto 21; - il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, anche da: una gaffa; un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso; un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; un sistema di aggancio e rimorchio ;un ampio specchio retrovisore convesso; di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista.
navigazione:	è consentita: - oltre il limite di 500 metri dalle spiagge e 200 metri dalle scogliere/coste a picco; - Oltre 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - Oltre a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei. È vietata: - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
regole in navigazione:	- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante; - la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); - il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt) - è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione; - quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore; -
partenza/atterraggio:	- le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
altre disposizioni:	- l'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



	potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca etc...; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. - durante l'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo
--	--



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Propulsori acquatici subacquei (*sea scooter*) (*)

conduzione:	l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito a coloro che abbiano compiuto 14 anni.
navigazione:	È vietato: - all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita; - all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari, e 200 metri da unità da diporto alla fonda; - a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne; - a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca; - a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori; - in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. - nelle zone di mare riservate alla balneazione
regole in navigazione:	- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
partenza/atterraggio:	- per il trasporto di <i>sea scooters</i> negli specchi acquei d'esercizio, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. - ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo. Il mezzo individuale di salvataggio non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea

(*) Per "**sea scooter**" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Sci nautico

conduzione:	- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni; - il conduttore dovrà avere almeno 21 anni; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; • il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, anche di: una gaffa; un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso; un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; un sistema di aggancio e rimorchio; un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	- oltre il limite di 500 metri dalle spiagge e 200 metri dalle scogliere/coste a picco; - Oltre 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - Oltre a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei. - Sono vietate: - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
regole in navigazione:	- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 20 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio:	- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni:	- ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta; - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



Jetlev flyer, Flyboard, Stand up Puddle e dispositivi a questi assimilati

conduzione:	- l'utilizzo dei dispositivi, Jetlev flyer, Flyboard, è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. - Età minima 18 anni (come per la patente nautica). L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela; - i limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 ("distanza dall'unità madre"); - è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione; - è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura; - gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
navigazione:	- l'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi). - in ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie dell'acqua. - L'uso è vietato: - in prossimità di strutture fisse, scogliere, moli, pontili, per un raggio di 300 metri da essi; analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione; - per la moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza. - L'utilizzo dei SUP è, inoltre, vietato: - nel raggio di 1000 metri dalle imboccature del porto di Sant'Antioco; - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; - all'interno del porto di Sant'Antioco e dei porti turistici del Circondario Marittimo di Sant'Antioco e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	- la navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata. Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, e a velocità minima, interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di

**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**



	manovrare pienamente il dispositivo.
partenza/atterraggio:	- la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio; - limitatamente allo Stand Up Paddle la partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
altre disposizioni:	- ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività; - gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate. - Prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore ed all'operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza. - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l'utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore/operatore



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge.....**

